

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

**Decreto n. 794 del 11 Luglio 2022**

**Concessione dei contributi per il pagamento dei maggiori interessi maturati in conseguenza della sospensione delle rate dei mutui e finanziamenti prevista a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ai sensi dell'Ordinanza n. 23/2019 e contestuale fermo amministrativo ex art. 69 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii. della relativa liquidazione nei confronti dalla società FAR SRL.**

**Visti:**

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova nei giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01.08.2012, che ha previsto interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 1 comma 459 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 che ha prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2022;
- l'art. 69 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii.

**Visti altresì:**

- l'articolo 1, comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 secondo il quale "*I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei soggetti che hanno contratto mutui o finanziamenti di qualsiasi genere per immobili di edilizia abitativa, a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8, comma 1, numero 9), del predetto decreto-legge*";
- il decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4 convertito in legge 28 marzo 2014, n. 50 al cui art. 3 comma 2 bis si dispone: "*I soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis e che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, hanno il diritto di chiedere alle banche o agli intermediari finanziari la sospensione, fino al 31 dicembre 2014, delle rate dei mutui in essere, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2014, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data*";
- l'articolo 11, comma 3-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210 convertito in legge 25 febbraio

2016, n. 21 il quale prevede che “*3-quater. Il termine di cui all’art. 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come sostituito dal comma 7-bis dell’art. 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, è prorogato al 31 dicembre 2016. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 500.000 euro, a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all’art. 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.*”;

- il decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244 convertito in legge 27 febbraio 2017, n. 19 che ha ulteriormente prorogato il termine al 31.12.2017;
- l’art.1, comma 726 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il quale testualmente recita “*726. Il termine di cui all’articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2018. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 300.000 euro per l’anno 2018, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.*”;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha ulteriormente prorogato il termine al 31.12.2019;
- il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, che all’art. 9 vicies sexies ha disposto la proroga di tale termine al 31.12.2020;
- l’art. 57 comma 16 del decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- i commi 949 e 950 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, con i quali il termine di cui all’articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2021;

#### **Richiamate altresì:**

- l’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi” e le successive modifiche e/o integrazioni;
- l’Ordinanza n. 23 del 30 Luglio 2019 recante “Disposizioni relative alla concessione di contributi per il pagamento dei maggiori interessi maturati entro il 31/12/2019, in conseguenza della sospensione delle rate di mutui e finanziamenti prevista a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e degli eventi alluvionali e atmosferici del 2014 nella Regione Emilia-Romagna”;
- l’Ordinanza n. 5 del 15 Febbraio 2021 recante “Disposizioni relative alla concessione di contributi per il pagamento dei maggiori interessi maturati in conseguenza della sospensione delle rate di mutui e finanziamenti prevista a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 degli eventi alluvionali e atmosferici del 2014 nella regione Emilia-Romagna. Modalità e Termini per la presentazione delle domande relative alle sospensioni per il periodo 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2021 ed implementazione delle risorse a copertura degli oneri derivanti dall’ordinanza 23/2019”.

#### **Preso atto che:**

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l’incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione.

#### **Premesso che:**

- in data 11 febbraio 2013, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda Prot. n. CR-3423-2013 presentata dalla società FAR SRL a socio unico, con sede legale nel Comune di Sant'Agostino (FE), in Via Statale, n. 329/7, Codice Fiscale e Partita Iva 01548210382, CUP E21B12000400008;
- con decreto n. 357 del 3 maggio 2013 alla predetta Società è stato concesso un contributo pari a € 2.218.293,44 successivamente integrato ed aggiornato con i decreti n. 381 del 14 maggio 2013, n. 1490 del 26 novembre 2013 e n. 1246 del 14 Luglio 2014, fino alla concessione di un contributo complessivo pari a € 2.229.030,92 per gli interventi sugli immobili, sui beni strumentali, sulle scorte e sulla delocalizzazione temporanea, di cui erogati a seguito di domande di pagamento presentate € 1.962.683,28;
- con decreto n. 2065 del 20/07/2017 è stata disposta la revoca del contributo complessivo pari a € 2.229.030,92 ed il recupero dell'importo complessivo pari a € 1.962.683,28;
- con ricorso al TAR Lazio, R.G. 7671/2017, FAR s.r.l. ha impugnato il provvedimento commissoriale chiedendone l'annullamento e il risarcimento del danno sofferto;
- il Tribunale Amministrativo ha accolto la domanda cautelare proposta con ordinanza n. 4708/2017, confermata altresì in sede di appello cautelare dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 5513/2017 con la quale è stata accolta l'istanza di sospensione limitatamente al procedimento di recupero delle somme erogate;
- con sentenza 19 giugno 2018, n. 6887, il Giudice amministrativo ha respinto il ricorso compensando fra le parti le spese di giudizio;
- avverso la sentenza di primo grado, FAR s.r.l. ha proposto appello instaurando il procedimento R.G. 5429/2018;
- con ordinanza 27 luglio 2018, n. 3524, è stata accolta la domanda cautelare della società appellante;
- con sentenza del 24 maggio 2019, n. 3420 e sentenza del 17 Dicembre 2020, n. 8422 il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza impugnata;

**Premesso** altresì che:

- con istanza assunta al prot. n. PG/2019/0881838 del 02/12/2019, FAR s.r.l. ha presentato, ai sensi dell'Ordinanza n. 23 del 30 Luglio 2019, istanza per ottenimento del contributo per il pagamento dei maggiori interessi maturati entro il 31/12/2018, in conseguenza della sospensione delle rate di mutui e finanziamenti, prevista a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e degli eventi alluvionali e atmosferici del 2014 nella Regione Emilia-Romagna, per un importo pari ad € 6.295,64;
- con istanza assunta al prot. n. PG/2020/0039805 del 20/01/2020, FAR s.r.l. ha presentato, ai sensi dell'Ordinanza n. 23 del 30 Luglio 2019, istanza per ottenimento del contributo per il pagamento dei maggiori interessi maturati entro il 31/12/2018, in conseguenza della sospensione delle rate di mutui e finanziamenti, prevista a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e degli eventi alluvionali e atmosferici del 2014 nella Regione Emilia-Romagna, per un importo pari ad € 4.405,10;
- con istanza assunta al prot. n. PG/2020/0039850 del 20/01/2020, FAR s.r.l. ha presentato, ai sensi dell'Ordinanza n. 23 del 30 Luglio 2019, istanza per ottenimento del contributo per il pagamento dei maggiori interessi maturati entro il 31/12/2018, in conseguenza della sospensione delle rate di mutui e finanziamenti, prevista a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e degli eventi alluvionali e atmosferici del 2014 nella Regione Emilia-Romagna, per un importo pari ad € 851,96;

**Dato atto** che:

- il decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017 stabilisce che, per le imprese beneficiarie del contributo, non è necessario acquisire il COVAR in assenza di variazioni del contributo concesso;
- il Regolamento UE n. 1407/2013 ha fissato in 200.000 euro il massimale per gli aiuti «*de minimis*» che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro;
- per le imprese richiedenti il contributo, è stato acquisito e conservato agli atti il DURC - documento unico di regolarità contributiva ovvero che è stata acquisita e conservata agli atti la comunicazione dell'Inps relativa alla non sussistenza di elementi tali da configurare l'obbligo d'iscrizione;

**Considerato** che all'esito del contenzioso conclusosi con sentenza del Consiglio di Stato del 17 Dicembre 2020, n. 8422 sono state attivate le procedure di recupero dell'importo pari a € 1.962.683,28, le quali non hanno ad oggi portato ad alcun esito;

**Ritenuto** di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l’Allegato 1;

**Ritenuto** che l’Amministrazione debba cautelare la necessità di recuperare gli importi già erogati;

**Ritenuto** altresì sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’art. 69 R.D. n. 2440/23;

Tutto ciò premesso e considerato

## **DECRETA**

Per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano come parti integrali e sostanziali:

- 1) di prendere atto che in riferimento alle procedure di concessione dei contributi sono state espletate le procedure di verifica di cui all’Ordinanza n. 23/2019;
- 2) di assegnare, per ogni istanza presentata dalla FAR s.r.l. ed indicata nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il contributo a fianco di ciascuna partitamente indicato, per una somma complessiva di € 11.552,70;
- 3) di concedere, in base alle disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 1407/2013, per ogni domanda presentata dalla FAR s.r.l. e indicata nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il contributo a fianco di ciascuna partitamente indicato per una somma complessiva di € 11.552,70, la cui copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento complessivo di euro 19.383.000,00 stabilito dall’Ordinanza n. 5/2021 e in conseguenza dell’accertamento, con il Decreto n. 1070/2021, della somma di euro 15.229.500,00;
- 4) di sospendere mediante fermo amministrativo gli importi di € 6.295,64, € 851,96, € 4.405,10 dovuti a FAR s.r.l. a socio unico, con sede legale nel Comune di Sant’Agostino (FE), in Via Statale, n. 329/7, Codice Fiscale e Partita Iva 01548210382, a titolo di contributo richiesto ai sensi dell’Ordinanza del Commissario Delegato n. 23 del 30/07/2019 per il pagamento dei maggiori interessi maturati entro il 31/12/2018, in conseguenza della sospensione delle rate di mutui e finanziamenti prevista a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e degli eventi alluvionali e atmosferici del 2014 nella Regione Emilia-Romagna;
- 5) di trasmettere il presente atto alle strutture regionali di ausilio al Commissario delegato nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti successivi con l’invito ad astenersi da ogni atto di disposizione delle somme eventualmente dovute, a qualsiasi titolo alla società FAR s.r.l. a socio unico, e a sospendere il pagamento di eventuali somme dovute e debende alla predetta società, fino alla concorrenza della somma totale di € **1.962.683,28**;
- 6) di dare atto che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- 7) di trasmettere il presente atto all’impresa FAR s.r.l.

Bologna,

Stefano Bonaccini  
(firmato digitalmente)

ALLEGATO N. 1

<b>PROG.</b>	<b>NUMERO PROTOCOLLO ISTANZA</b>	<b>CONTRIBUTO CONCESSO (100%)</b>	<b>COR RNA</b>	<b>IMPORTO DA TRATTENERE</b>
1	PG/2019/0881838	€ 6.295,64	9006110	€ 6.295,64
2	PG/2020/0039805	€ 4.405,10	9006152	€ 4.405,10
3	PG/2020/0039850	€ 851,96	9006186	€ 851,96
TOTALE		€ 11.552,70		€ 11.552,70